Newsletter FISCALE

MARZO 2026

INDICE

1. Credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive
2. Certificazione Unica 2026
3. Articolo n. 82 del D. Lgs. 117/2017
4. Adempimenti mese di marzo

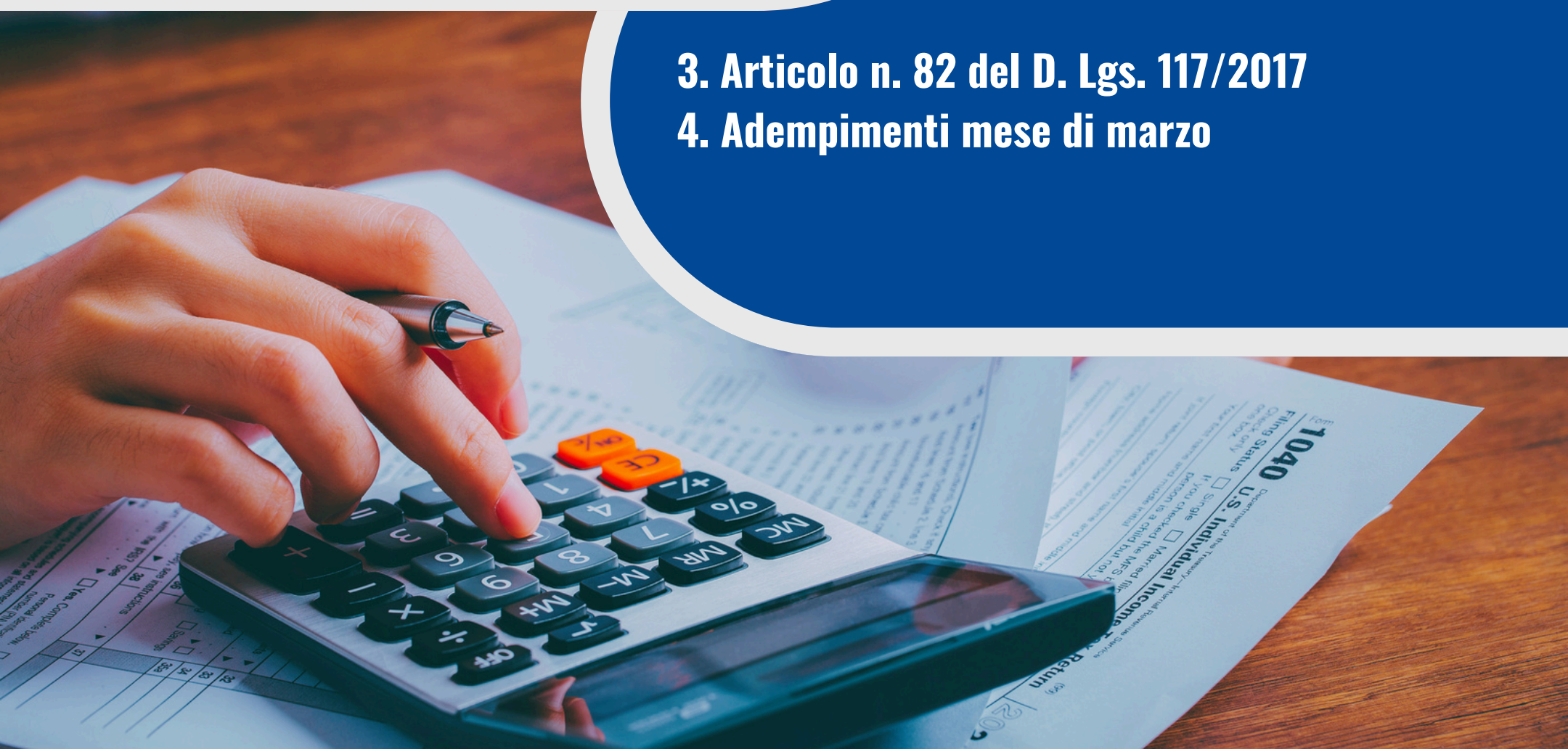

1. CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE - Dipartimento per lo Sport

(Sponsorizzazioni sportive: apertura della procedura per l'invio delle richieste di credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive)

Si comunica che dalle ore 12.00 del 17 febbraio 2026 fino alle ore 23.59 del 18 aprile 2026 sarà attiva la piattaforma online che consente di inviare le domande per usufruire del credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive, a valere sulle operazioni svolte nel periodo compreso tra il 10 agosto 2024 ed il 15 novembre 2024.

I destinatari dell'agevolazione sono i lavoratori autonomi, le imprese e gli enti non commerciali che hanno effettuato investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei riguardi di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre, società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (che ha sostituito il precedente Registro CONI), in presenza dei seguenti requisiti:

1. I beneficiari degli investimenti siano operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e Paralimpici;
2. I beneficiari degli investimenti svolgano attività sportiva giovanile;
3. I beneficiari degli investimenti abbiano ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2023 e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e non superiori a 15 milioni di euro;
4. L'investimento in campagne pubblicitarie sia di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro (Iva esclusa).

1. CREDITO D’IMPOSTA PER LE SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE - Dipartimento per lo Sport

(Sponsorizzazioni sportive: apertura della procedura per l’invio delle richieste di credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive)

Il contributo in parola, riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, è pari al 50% delle spese per gli investimenti effettuati a decorrere dal 10 agosto 2024 fino al 15 novembre 2024.

Nella piattaforma online per l'invio delle domande è disponibile una guida operativa alla compilazione.

Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno con modalità diverse da quelle previste e/o al di fuori dei termini stabiliti.
Una volta presentata la domanda, l’utente potrà monitorarne lo stato nella sezione “Dati della domanda” e visualizzare nel campo “Note” le richieste di chiarimento/integrazione del funzionario incaricato della lavorazione.

Il link alla piattaforma:
https://www.sportgov.it/sponsorizzazioni2024/it/home/

2. CERTIFICAZIONE UNICA 2026

Novità riguardanti la C.U. 2026 per l’anno d’imposta 2025

Per il periodo d'imposta 2025, i sostituti d'imposta utilizzano la Certificazione unica 2026 (CU) per attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi.

La Certificazione unica va rilasciata al percettore delle somme, utilizzando il modello "sintetico" entro il 16 marzo 2026. Entro quella stessa data deve essere effettuata, in via telematica, la trasmissione all'Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello "ordinario".

La trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale ovvero alle provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari deve avvenire entro il 30 aprile 2026.

Invece, la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta, ossia entro il 2 novembre 2026 (il termine ordinario del 31 ottobre cade di sabato).

3. ARTICOLO N. 82 DEL D. LGS. 117/2017

(Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali per gli Enti del Terzo Settore)

L'articolo 82 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 definisce il regime delle imposte indirette e dei tributi locali applicabile agli enti del Terzo settore, incluse le cooperative sociali, prevedendo un sistema organico di agevolazioni fiscali a sostegno delle attività di interesse generale.
La norma stabilisce, in primo luogo, l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni e dalle imposte ipotecarie e catastali per i trasferimenti gratuiti destinati allo svolgimento delle finalità istituzionali. Gli atti costitutivi, le modifiche statutarie e le operazioni straordinarie sono soggetti a imposte in misura fissa, con esenzione dall'imposta di registro quando le modifiche siano finalizzate all'adeguamento a disposizioni normative. Sono inoltre previste agevolazioni per gli atti e i contratti connessi alle attività di interesse generale svolte in convenzione con pubbliche amministrazioni o organismi pubblici, nonché per i trasferimenti immobiliari a titolo oneroso, a condizione che gli immobili siano effettivamente destinati entro cinque anni alle finalità istituzionali. In caso di mancato utilizzo conforme, è previsto il recupero dell'imposta ordinaria con sanzioni e interessi. L'articolo contempla anche l'esenzione dall'imposta di bollo per atti e documenti degli enti del Terzo settore, l'esenzione dall'imposta sugli intrattenimenti per attività occasionali e quella dalle tasse sulle concessioni governative.
Sul versante dei tributi locali, viene confermata l'esenzione dall'IMU per gli immobili utilizzati esclusivamente per attività svolte con modalità non commerciali, mentre Regioni ed enti territoriali possono deliberare ulteriori riduzioni o esenzioni su tributi di propria competenza, inclusa l'IRAP, nel rispetto della normativa europea.

4. ADEMPIMENTI MESE DI MARZO

16 MARZO 2026

📌 Scadenza, da parte di associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato l'opzione per il regime fiscale agevolato di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, dell’annotazione, anche con unica registrazione, dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente (anche nel registro D.M. 11/2/97);

📌 Versamento contributi previdenziali alla gestione separata INPS sui compensi corrisposti nel mese precedente ai collaboratori assimilati a lavoratori dipendenti ed ai collaboratori occasionali e ai cococo sportivi che hanno superato la soglia di 5.000 € di reddito nel corso del presente anno solare;

📌 Versamento IVA febbraio 2026.

📌 Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente;

📌 Trasmissione telematica e consegna al percipiente della Certificazione Unica 2026;